



REGOLAMENTO SCUOLE NAUTICHE
PROVINCIA DI FOGGIA

CRITERI E REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE E LA VIGILANZA AMMINISTRATIVA E TECNICA IN MATERIA DI SCUOLE NAUTICHE, IN ATTUAZIONE DELL'ART.105, C. 3, LETT. A DEL D. LGS. N. 112/98

1 - Oggetto

Premesso che il D.P.R. 9 Ottobre 1997, N. 431, all'art. 28 prevede che le Scuole Nautiche siano autorizzate e sottoposte alla vigilanza amministrativa da parte della regione del luogo in cui hanno la sede principale e, successivamente la Regione Puglia con Legge Regionale N. 20 del 30/11/2000 ha conferito la delega alle Province dell'autorizzazione e la vigilanza tecnica delle scuole nautiche.

Che il D.Lgs. 112/98 all'art. 105 c. 3, lett. a, riguardo al decentramento delle funzioni prevedeva il trasferimento delle funzioni di autorizzazione e vigilanza tecnica delle scuole nautiche alle Province, è diventato pienamente attuativo dopo la pubblicazione dei D.P.C.M. 12 ottobre 2000 (Individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alle regioni ed agli enti locali), D.C.P.M. 13 novembre 2000 (Criteri di ripartizione tra le regioni e gli enti locali delle medesime risorse per l'esercizio delle funzioni loro conferito in materia di trasporto) e soprattutto dell'ultimo D.P.C.M. n. 446 del 14 dicembre 2000, pubblicato in data 21 febbraio 2001 (Individuazione delle modalità e delle procedure per il trasferimento del personale).

Il presente documento disciplina l'esercizio delle funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ed alla vigilanza amministrativa e tecnica sulle scuole nautiche, attribuite alla Provincia con i riferimenti normativi summenzionati.

2 - Definizione

2.1 Si definiscono Scuole nautiche le strutture stabili, caratterizzate da una organizzazione funzionale di mezzi, risorse, strumentazioni didattiche, ove vengono esercitate con regolarità le attività finalizzate alla istruzione, formazione teorica e pratica dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.

2.2 Gli enti e le associazioni nautiche per la gestione delle scuole nautiche, riconosciuti a livello nazionale ai sensi del D.M. 19 agosto 1991, n. 389 "Regolamento recante la modalità per lo svolgimento degli esami, per la nomina e la composizione delle commissioni, per l'accoglimento dell'istanza, nonché per il rilascio delle patenti nautiche", sono denominati "Centri di istruzione per la nautica" e, ai fini dell'esercizio dell'attività, non devono essere titolari di autorizzazione.

2.3 L'attività di scuola nautica può essere svolta anche da parte delle autoscuole in possesso dei requisiti di cui al DM 17 maggio 1995, n. 317, previo rilascio di autorizzazione specifica di cui al successivo punto 13.

2.4 La sede della scuola è quella ove sono praticate le lezioni teoriche e dove è collocato l'Ufficio di Segreteria.

2.5 Le esercitazioni pratiche, da effettuarsi su mezzi nautici, possono essere condotte presso sedi distaccate, nell'ambito comunque del Compartimento marittimo ove saranno sostenuti gli esami.

3 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività di Scuola nautica

3.1 L'esercizio dell'attività di Scuola nautica è soggetto ad autorizzazione da parte della Provincia qualora la sede principale sia posta sul territorio provinciale, previo parere del Capo del Compartimento marittimo nella cui giurisdizione ha sede la Scuola nautica.

3.2 L'autorizzazione può essere richiesta per:

a) Scuole nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento della patente nautica di cui all'art. 3, DPR 431/97;

b) Scuole nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento della patente nautica di cui all'art. 4, DPR 431/97.

4 - Domanda di autorizzazione all'esercizio di Scuola nautica

4.1 Le persone fisiche o giuridiche che intendono gestire scuole nautiche, devono chiedere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di Scuola nautica alla Provincia.

4.2 La domanda sottoscritta dal richiedente o dal suo legale rappresentante, deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) tipologie di patenti per cui si intendono svolgere i corsi;
- b) denominazione della scuola;
- c) localizzazione della sede;
- d) compartimento marittimo ove verranno effettuate le esercitazioni pratiche e le prove d'esame.

4.3 Nella domanda devono inoltre essere indicati gli estremi fiscali del richiedente ed i dati anagrafici:

- a) del titolare se il richiedente e' una ditta individuale;
- b) dei soci se il richiedente e' una societa' di fatto semplice, in nome collettivo o una societa' in accomandita semplice;
- c) del legale rappresentante se il richiedente e' una societa' cooperativa, un'associazione, una societa' a responsabilita' limitata, una societa' per azioni o una societa' in accomandita per azioni.

4.4 Alla domanda di autorizzazione dovra' essere allegata la seguente documentazione:

- a) attestazione rilasciata dal richiedente nei modi previsti dalla normativa vigente, comprovante la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui al successivo punto 5;
- b) relazione tecnica contenente la descrizione dei locali della scuola, corredata da uno specifico atto di asseverazione da parte di un professionista abilitato attestante il rispetto dei requisiti di cui al punto 6, nonche' la conformita' ai regolamenti vigenti in materia di edilizia, igiene e sicurezza;
- c) planimetria quotata in scala 1:100, redatta da un professionista abilitato, con la rappresentazione dei locali della scuola nautica, con indicazione sintetica della distribuzione interna delle attrezzature;
- d) dichiarazione relativa alla disponibilita' delle attrezzature didattiche conformemente al punto 7;
- e) documentazione inerente i mezzi nautici a disposizione e/o di proprieta' della scuola e comprendente: - polizze assicurative; - libretti di immatricolazione; - contratti di acquisto; - contratti di leasing; - certificazione del pagamento degli oneri fiscali;
- f) documentazione comprovante la sussistenza della capacita' finanziaria, consistente in un certificato attestante la proprieta' dei beni immobili di valore non inferiore a Euro 51.645,69 liberi da gravami ipotecari, ovvero una attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da: - Aziende o Istituti di credito; - societa' finanziarie con capitale non inferiore a € 2.582.284,50;
- g) l'attestazione di cui alla lettera precedente riferita ad un importo di a Euro 25.822,84 deve essere formulata secondo lo schema allegato al DM 17 maggio 1995, n. 317 per le autoscuole.

4.5 L'Amministrazione provinciale provvedera' ad istruire la domanda e a richiedere, se necessario, l'esibizione della documentazione in relazione a determinati fatti, stati e qualita' dichiarati nella domanda, indicando sia per quali fatti, stati e qualita' e' sufficiente produrre una dichiarazione sostitutiva di notorieta', sia il termine entro il quale la documentazione deve essere prodotta.

4.6 La Provincia provvede sulla richiesta entro sessanta giorni dalla sua presentazione, salvo che risulti necessario procedere ad integrazione e verifica della documentazione prodotta.

5 - Requisiti del titolare necessari per ottenere l'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica

5.1 Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica e' necessario che il richiedente, se persona fisica, ovvero il legale rappresentante, se persona giuridica, sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere la cittadinanza italiana o essere cittadino di un altro Stato membro dell'Unione Europea, ovvero di altro Stato qualora cio' sia previsto da accordi internazionali e dalla legislazione vigente;
- b) avere compiuto gli anni 21;
- c) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere o non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure previste dalla Legge 27 dicembre

1956, n. 1423, come sostituita dalla Legge 3 agosto 1988, n. 327, e dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575 così come successivamente modificata e integrata, nonché non avere riportato condanne ad una pena detentiva superiore ad anni tre, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;

d) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non avere in corso, nei propri confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;

e) essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado o titolo equipollente se cittadino di altro Stato.

5.2 Il soggetto richiedente deve inoltre disporre di:

a) capacità finanziaria di cui al punto 4;

b) iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

c) proprietà o disponibilità giuridica delle unità da diporto, da utilizzare per l'esecuzione dei corsi tenuti dalla scuola nautica;

d) proprietà o disponibilità giuridica dei locali costituenti la sede, i quali devono avere le caratteristiche di cui al punto 6, e risultare conformi alle leggi ed ai regolamenti vigenti;

e) materiale didattico idoneo all'insegnamento teorico di cui al punto 7;

f) personale idoneo allo svolgimento dell'attività di insegnamento ai sensi dell'art. 28, comma 6, del DPR 431/97, il quale statuisce che possono svolgere l'attività di insegnamento presso le scuole nautiche i soggetti in possesso di titolo professionale marittimo per i servizi di coperta non inferiore a padrone marittimo nonché conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio, i docenti degli istituti nautici o professionali per la navigazione, gli ufficiali superiori del Corpo dello Stato Maggiore e delle Capitanerie di porto in congedo da non oltre dieci anni, nonché coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite.

6 - Requisiti di idoneità dei locali delle scuole nautiche

6.1 I locali della Scuola nautica devono comprendere:

a) un'aula di almeno mq. 25 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq. 1,50 dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico;

b) un ufficio di segreteria di almeno mq. 10 di superficie antistante l'aula oppure laterale alla stessa con ingresso autonomo;

c) servizi igienici composti da bagno e antibagno illuminati ed areati.

6.2 L'altezza minima di tali locali non può essere inferiore a quella prevista dal Regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede la scuola nautica.

6.3 I locali devono essere in regola con la normativa attinente alle caratteristiche igienico-sanitarie, alla destinazione d'uso, alla sicurezza.

6.4 Ogni Scuola nautica deve essere dotata del necessario arredamento ed in particolare l'aula di insegnamento deve contenere l'arredamento atto a consentire il regolare svolgimento delle lezioni teoriche. Il titolare deve avere la disponibilità giuridica del materiale d'arredamento. L'arredamento dell'aula d'insegnamento è costituito almeno dai seguenti elementi:

a) una cattedra od un tavolo per insegnante;

b) una lavagna dalle dimensioni minime di m 1,10 x 0,80 o lavagna luminosa;

c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per ogni allievo;

d) un tavolo da carteggio.

6.5 Nel caso di autorizzazione per l'estensione dell'attività di autoscuola a quella di scuola nautica, trattandosi quest'ultima di attività collaterale, si prescinde dall'accertamento dell'idoneità dei locali essendo già stati verificati per il rilascio dell'autorizzazione all'autoscuola, purché la nuova attività non interferisca con l'attività principale.

7 - Materiale per le lezioni teoriche

7.1 La scuola deve disporre di una adeguata attrezzatura tecnica e di sussidi didattici per le lezioni commisurati al numero massimo di allievi in modo tale che ciascuno possa seguire con partecipazione attiva le lezioni ed acquisire la conoscenza pratica degli strumenti, delle carte, degli accessori e dei dispositivi di segnalazione e salvataggio.

7.2 Il materiale didattico per le lezioni teoriche e per le esercitazioni pratiche e' costituito almeno dai seguenti elementi:

A. Strumenti

- bussola marina e sestante;
- barometro aneroidale, termometri e orologio sul quale siano indicati i minuti di silenzio radio;
- strumenti di comunicazione e strumenti di rilevamento della posizione in mare (GPS).

B. Sussidi

- Facsimile di tabella delle deviazioni residue per bussola magnetica;
- carte nautiche di scala diversa, squadrette nautiche ed altri strumenti per la determinazione del punto nave;
- carta dei simboli, abbreviazioni e termini in uso nelle carte nautiche;
- tavole per il calcolo delle rette d'altezza;
- carte di analisi meteorologica;
- rappresentazione grafica raffigurante la volta celeste;
- rappresentazione grafica raffigurante la rosa dei venti;
- modello in scala di sezione di nave ovvero rappresentazione grafica raffigurante le strutture principali di uno scafo;
- rappresentazione grafica delle attrezzature e manovre principali di una unita' a vela ovvero modello in scala;
- rappresentazione grafica relativa al funzionamento di un motore marino a combustione interna ovvero al relativo modello;
- rappresentazione grafica raffigurante le regole di manovra per prevenire gli abbordi in mare;
- rappresentazione grafica raffigurante i segnali previsti dal regolamento per evitare gli abbordi in mare (diurni, notturni e sonori);
- rappresentazione grafica raffigurante le caratteristiche e l'utilizzo di zattere di salvataggio e apparecchi galleggianti.

C. Documentazione didattica

- Fascicolo degli avvisi ai naviganti dell'Istituto Idrografico della Marina;
- elenco dei fari e segnali da nebbia;
- portolano del Mediterraneo;
- leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto - Codice della navigazione per quanto attiene alla navigazione da diporto.

7.3 I sussidi di cui alla precedente lettera B. con esclusione delle Carte nautiche ufficiali, possono anche essere sostituiti da sistemi audiovisivi interattivi o informatici.

8 - Unita' da diporto

8.1 La Scuola nautica deve disporre di unita' da diporto per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami e compatibile con il tipo di patente da conseguire:

- a) per l'abilitazione al comando e alla condotta di unita' da diporto entro le 12 miglia = una unita' da diporto a motore o a vela con motore ausiliario o motoveliero;
- b) senza alcun limite di costa = una unita' da diporto a motore o a vela con motore ausiliario o motoveliero iscritta nei Registri del Compartimento marittimo ed appartenente alla categoria per la quale viene chiesta l'abilitazione;

c) per l'abilitazione al comando delle navi da diporto invece la scuola deve disporre di una nave da diporto di lunghezza superiore a 24 m. o, in alternativa, una unita' da diporto a vela con motore ausiliario o motoveliero, avente una lunghezza fuori tutta non inferiore a 20 m. ed iscritta nei Registri del Compartimento marittimo alla categoria per la quale viene chiesta l'abilitazione.

8.2 Il Capo del Compartimento marittimo, nel rilasciare il parere di cui al punto 3 del presente atto, valuta anche l'idoneita' delle unita' nautiche delle scuole.

8.3 Le successive eventuali variazioni del numero e tipo di mezzi nautici della scuola devono essere comunicate alla Provincia.

9 - Attivita' di insegnamento presso le scuole nautiche

9.1 Possono svolgere l'attivita' di insegnamento presso le scuole nautiche i soggetti in possesso di titolo professionale marittimo per i servizi di coperta non inferiore a padrone marittimo nonche' di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio, i docenti degli istituti nautici o professionali per la navigazione, gli ufficiali superiori del Corpo dello Stato Maggiore e delle Capitanerie di porto in congedo da non oltre dieci anni, nonche' coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite.

9.2 Possono svolgere la funzione di istruttore presso le scuole nautiche i soggetti in possesso di patente nautica rilasciata da almeno un triennio con abilitazione almeno pari a quella dell'unita' da diporto che devono condurre.

10 - Organico scuole nautiche

10.1 La Scuola nautica deve disporre della collaborazione continuativa di almeno un insegnante di teoria ed un istruttore per le esercitazioni pratiche di condotta del mezzo nautico.

10.2 Il titolare della scuola puo' ricoprire uno dei due ruoli di cui al comma precedente, sempreche' possieda i requisiti richiesti dal punto 9 del presente atto.

10.3 L'istruttore deve essere sempre presente durante lo svolgimento delle esercitazioni ed accompagnare l'allievo durante lo svolgimento delle prove d'esame.

10.4 Se la scuola nautica rimane sprovvista dell'unico insegnante o istruttore di cui dispone e non ha, per accertate difficolta' di reperimento, la possibilita' di sostituirlo immediatamente con un altro, l'Amministrazione provinciale puo' consentire che il titolare della scuola utilizzi, quale supplente temporaneo, per non piu' di sei mesi, un insegnante o istruttore di un'altra scuola nautica autorizzata, in modo da assicurare il regolare funzionamento.

11 - Documenti per l'esercizio dell'attivita' di scuola nautica

11.1 Le scuole nautiche curano la tenuta dei documenti rilasciati dall'autorita' competente per l'esercizio dell'attivita' di scuola nautica e del registro d'iscrizione contenente: data d'iscrizione, generalita' degli allievi, estremi delle autorizzazioni per le esercitazioni pratiche, data degli esami di teoria e delle esercitazioni pratiche e relativo esito.

12 - Disciplina dell'attivita'

All'interno dei locali deve essere esposta al pubblico una tabella, previamente trasmessa alla Amministrazione provinciale, la quale deve indicare in modo chiaro e per esteso:

- a) il nome e la sede della scuola;
- b) gli estremi del provvedimento autorizzativo della scuola medesima;
- c) l'indicazione che ai sensi delle vigenti norme la scuola e' posta sotto la vigilanza amministrativa della Provincia;
- d) la firma del titolare della scuola;
- e) l'orario delle lezioni teoriche;
- f) i periodi di chiusura della scuola.

13 - Autoscuole

13.1 Le autoscuole in possesso dei requisiti previsti dal DM del 17 maggio 1995, n. 317, dotate di attrezzature e strumenti nautici nonché del materiale didattico per la formazione dei candidati agli esami possono chiedere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di Scuola nautica alla Provincia.

13.2 Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio di Scuola nautica le autoscuole devono avere la disponibilità di almeno un'unità da diporto abilitata alla navigazione e corrispondente ai corsi di insegnamento della categoria di patenti nautiche autorizzate.

13.3 L'autorizzazione viene rilasciata previo accertamento dell'esistenza e della rispondenza ai requisiti di cui ai punti precedenti delle attrezzature marinarie, degli strumenti e del materiale didattico necessario per le esercitazioni pratiche e teoriche, nonché previo parere del Capo del Compartimento marittimo competente per territorio.

14 – Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

14.1 Oltre a quanto previsto dal punto 3 del presente regolamento, le scuole nautiche svolgono in via esclusiva gli adempimenti connessi alla effettuazione dell'esame per il conseguimento delle patenti nautiche da diporto.

14.2 Le scuole nautiche possono svolgere altresì attività di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto, limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti nautiche da diporto.

14.3 Le scuole nautiche, per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, non devono conseguire l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

15 - Vigilanza

15.1 La vigilanza sulle Scuole nautiche, considerato l'interesse generale e sociale che queste rivestono, persegue il fine di promuovere una maggiore efficienza delle scuole per il miglioramento qualitativo dell'insegnamento da impartire. In particolare la vigilanza è svolta mediante controlli:

- a) sulla capacità delle scuole di assolvere alle funzioni di centri di istruzione di nuovi conducenti;
- b) sull'osservanza delle prescrizioni e sul permanere dei requisiti in base ai quali sono state autorizzate, con riferimento alle attrezzature, al materiale didattico e di arredamento, ai locali, all'obbligo assicurativo delle imbarcazioni, ecc.;
- c) sul regolare funzionamento delle scuole e sull'impiego di insegnanti e istruttori in possesso dei requisiti di cui al punto 9;
- d) sulla regolare tenuta dei registri di iscrizione.

15.2 La vigilanza sulle Scuole nautiche è svolta dall'Amministrazione provinciale tramite il personale all'uopo autorizzato.

15.3 In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio dell'attività di vigilanza è redatto verbale ove il personale ispettivo provvede a registrare le irregolarità riscontrate nel corso del sopralluogo.

15.4 L'opera di vigilanza avrà inoltre ad oggetto la repressione dell'attività di scuole nautiche abusive.

16 - Sanzioni

16.1 Qualsiasi comportamento o fatto realizzato dal titolare o dal legale rappresentante della scuola nautica nell'ambito dello svolgimento della attività che non sia conforme a quanto disposto dalla legislazione vigente in materia, da altra normativa e dal presente regolamento e per il quale non siano già previste dalle suddette norme specifiche sanzioni, comporta l'emanazione di provvedimento di diffida e la contestuale applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00..

16.2 Quando a seguito di un provvedimento di diffida, e nei termini nello stesso provvedimento stabiliti, ai sensi del precedente comma, il soggetto non rimuova il comportamento o fatto causa della violazione, l'autorizzazione di cui all'art. 3 sarà sospesa per un periodo da uno a tre mesi.

16.3 Alla emanazione di tre provvedimenti di sospensione in cinque anni l'autorizzazione sarà revocata.

16.4 Durante il periodo di sospensione la scuola nautica non può esercitare l'attività. L'esercizio della predetta attività durante tale periodo comporta la revoca dell'autorizzazione.

16.5 L'organo competente ad irrogare le sanzioni amministrative di cui al presente regolamento è il Dirigente dell'Ufficio Trasporti della Provincia.

17 – Contestazione e notificazione delle violazioni

Se, a seguito di sopralluogo o di segnalazione, sarà accertata una violazione, questa sarà contestata immediatamente, oppure ne saranno notificati gli estremi, entro il termine di novanta giorni all'interessato. Il termine decorre dalla data dell'accertamento.

18 – Scritti difensivi

18.1 Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione degli estremi della violazione, gli interessati potranno far pervenire al Dirigente dell'Ufficio Trasporti scritti difensivi e documenti, potendo chiedere anche di essere sentiti.

18.2 Il Dirigente dell'Ufficio Trasporti sente l'interessato, ove questi ne abbia fatta richiesta, ed esamina i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi.

18.3 Il Dirigente, qualora ritenga accoglibili gli argomenti esposti negli scritti difensivi, emette ordinanza motivata di archiviazione. Diversamente, determina la sanzione dovuta e, nei casi previsti, ne ingiunge il pagamento.

19 – Comunicazione di avvio del procedimento

Tutte le sanzioni previste dal presente regolamento saranno applicate previa comunicazione agli interessati di avvio del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

20 – Norma di rinvio

20.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia di attività di scuola nautica nonché, per quanto applicabile, alla normativa in materia di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

20.2 Tutte le cifre indicate nel presente regolamento devono intendersi automaticamente aggiornate ai nuovi valori che saranno individuati da provvedimenti legislativi successivi alla sua entrata in vigore.